

COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 29/07/2020

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ARTICOLO 2 - SOGGETTO ATTIVO	5
ARTICOLO 3 - GESTIONE DEI RIFIUTI	5
ARTICOLO 4 - APPLICAZIONE DELLA TARI	5
ARTICOLO 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI	6
ARTICOLO 6 - SOGGETTI PASSIVI	7
ARTICOLO 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	8
ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO	9
ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	9
ARTICOLO 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	10
ARTICOLO 11 - COSTO DI GESTIONE	11
ARTICOLO 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI	12
ARTICOLO 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA TARI	13
ARTICOLO 14 - PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	14
ARTICOLO 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ARTICOLO 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	14

ARTICOLO 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	16
ARTICOLO 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	16
ARTICOLO 19 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	17
ARTICOLO 20 - TARIFFA GIORNALIERA	17
ARTICOLO 21 - TRIBUTO PROVINCIALE	19
ARTICOLO 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	20
ARTICOLO 23 - RIDUZIONI PER IL RICICLO	21
ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	21
ARTICOLO 25 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	21
ARTICOLO 26 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO LA CESSIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI	22
ARTICOLO 27 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	22
ARTICOLO 28 - INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE	23
ARTICOLO 29 - RISCOSSIONE	24
ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI PER LE ANNUALITÀ DI GESTIONE DA PARTE DELL'ENTE GESTORE DEI RIFIUTI	26
ARTICOLO 31 - DICHIARAZIONE TARI	26
ARTICOLO 32 - IMPORTI MINIMI E RIMBORSI	30
ARTICOLO 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	30

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Torre de' Picenardi della Tassa sui rifiuti (TARI), istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

ARTICOLO 2
SOGGETTO ATTIVO

Il Comune di Torre de' Picenardi è soggetto attivo della Tassa sui rifiuti (TARI).

ARTICOLO 3
GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il perimetro gestionale disciplinato dal presente Regolamento costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale e, sulla base della normativa nazionale, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 4
APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La Tassa sui rifiuti è applicata e riscossa dal Comune di Torre de' Picenardi, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla Tassa.

2. Ai fini del presente Regolamento, è individuato quale soggetto gestore, d'ora in avanti definito anche "*Gestore o Ente gestore*", il soggetto giuridico affidatario del servizio di igiene ambientale nel Comune di Torre de' Picenardi.

3. Il Comune di Torre de' Picenardi, ai sensi del comma 691 dell'articolo 1 della predetta Legge n. 147/2013, riserva pertanto la gestione della

Tassa sui rifiuti (TARI) all'Ente gestore, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di igiene ambientale, stipulato tra l'Amministrazione Comunale e Casalasca Servizi Spa.

4. Il Gestore prosegue nelle attività di gestione dei prelievi sui rifiuti applicati negli anni precedenti, secondo le relative discipline regolamentari.

ARTICOLO 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative e dei posti auto scoperti ad uso esclusivo di utenze domestiche;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice del possesso, detenzione o comunque occupazione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte

degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. In ogni caso, con riferimento alle utenze non domestiche (attività economiche), la cessazione dell'attività, dichiarata presso gli enti competenti, non comporta l'esclusione dall'applicazione della Tassa sui rifiuti in presenza di uno degli elementi indicati nei commi precedenti, derivandone in tal caso, in base alla valutazione operata dal Gestore e/o dal Comune, la possibilità di tassazione con i parametri stabiliti per la categoria tariffaria denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

6. Nell'ambito delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di degenza, i vani accessori dei predetti locali.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della Tassa.

ARTICOLO 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La Tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e, qualora gli occupanti appartengano a nuclei familiari anagrafici differenti anche non residenti, tra coloro che occupano in comune le superfici oggetto di tassazione.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la Tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tassa è dovuta unicamente dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e/o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Sono irrilevanti, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo e dei coobbligati e, in generale, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla Tassa sui rifiuti i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali campi da giuoco o vasche delle piscine, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente ed integralmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- e) le unità immobiliari rispetto a cui sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che intercorre dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, ovvero della silvicoltura o dell'allevamento e le serre a terra;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le aree di manovra degli autoveicoli nei parcheggi e le aree adibite alla sosta gratuita che non siano funzionali all'attività svolta;
- j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree a cui si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicata la Tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree per cui non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e/o per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali di cui al periodo precedente, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio delle attività produttive ed alle superfici di cui trattasi, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento a tassazione delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
2. Con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse dalla tassazione, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 1, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi (rifiuti non assimilati o comunque non

conferibili al servizio pubblico), ove risulti obiettivamente impossibile od estremamente difficile determinare o delimitare le superfici in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le relative attività ed operazioni non risultano esattamente localizzate, si applica una riduzione delle superfici assoggettabili alla Tassa nella misura del 40%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, spettante a tutte le tipologie di attività economiche come classificate nel D.P.R. n. 158/1999 e che rientrano nelle fattispecie come descritte, gli utenti devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo di attività esercitata, la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, individuando precisamente, quando possibile, le superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. In caso di mancata dimostrazione di produzione e regolare trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi entro il termine di cui alla lettera b) del comma precedente, si procederà al recupero della Tassa non versata, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi di legge.

ARTICOLO 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, assoggettabile alla Tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai sensi del comma 648 del predetto articolo 1 della Legge n. 147/2013, per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile alla Tassa è data da quella calpestabile.

2. Per la determinazione della superficie ai fini del calcolo della Tassa, si fa riferimento alla superficie calpestabile misurata al netto dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, alla superficie misurata all'interno del perimetro delle stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

3. La superficie coperta è computabile soltanto qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150. Nei locali con altezza

non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso se il decimale è superiore a 0,50, ovvero per difetto se il decimale è uguale od inferiore a 0,50.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tassazione i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione, nonché, in conformità al precedente articolo 5, le aree scoperte operative non rientranti nei casi di esclusione cui all'articolo 7, comma 1, lettera h).

6. Ai sensi del comma 646 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ai fini della applicazione della Tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

ARTICOLO 11

COSTO DI GESTIONE

1. La Tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi di annualità precedenti.

3. La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 adottata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (AREERA).

4. Sulla base della normativa vigente, il Gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario almeno due mesi prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione,

secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette al Comune.

5. Il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dal Comune.

6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dal Comune o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al soggetto gestore.

7. Sulla base della normativa vigente, il Comune assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la predisposizione del Piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

8. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi precedenti e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

9. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI

1. La Tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, tenuto conto, altresì, di quanto indicato al comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano economico finanziario e della tariffa di riferimento, determinata in base a quanto stabilito dal presente articolo e dal precedente articolo 11, con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno di riferimento.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto precede ed al disposto dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe della Tassa possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA TARI

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

3. L'insieme dei costi da finanziare attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, tenendo conto di quanto stabilito nel presente Regolamento. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche mediante l'abbattimento dei costi imputati alle stesse.

5. In sede di ripartizione dei costi, il Comune riconosce altresì l'agevolazione alle utenze domestiche di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo n. 22/97, come richiamato dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. La percentuale di attribuzione dei costi ed i criteri di

ripartizione degli stessi vengono stabiliti annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ARTICOLO 14

PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La Tassa sui rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel corso del quale sussiste il possesso, ovvero l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree soggetti a tassazione.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, ovvero l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree, e sussiste sino al giorno in cui è cessato il possesso o la detenzione o l'utilizzo, purché debitamente e tempestivamente dichiarati entro le scadenze previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile, e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, tenuto conto delle utenze risultanti negli archivi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle utenze risultanti negli archivi.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze domestiche sono determinati nella specifica deliberazione tariffaria.

ARTICOLO 16

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono suddivise in:

- a) domestiche di soggetti residenti: sono le unità abitative possedute e/o occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe generale del Comune;
- b) domestiche di soggetti non residenti: sono le unità abitative

possedute e/o occupate esclusivamente da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante nell'Anagrafe generale del Comune. Viene considerato, in deroga al disposto del periodo precedente, un differente numero di occupanti nei seguenti casi:

- a) in diminuzione, nel caso di soggetto dimorante in residenza sanitaria assistenziale, previa presentazione di dichiarazione accompagnata da idonea documentazione probatoria;
- b) in diminuzione, in caso di soggetto residente, ma ricoverato in modo permanente o continuativo presso istituti di cura o ricovero o ospitato presso centri di recupero, da dichiarare ai sensi della precedente lettera a);
- c) in aumento, nel caso di nuclei familiari anagrafici distinti che occupano i medesimi locali, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile;
- d) in aumento, nel caso di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, non residenti ma dimoranti nell'immobile, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

4. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti e per gli alloggi detenuti esclusivamente dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente, considerando un numero minimo di occupanti pari a due, salvo diverso dato indicato in dichiarazione. Qualora da risultanze conseguenti a controlli, effettuati anche per finalità diverse dell'applicazione della Tassa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la relativa tariffa in misura corrispondente.

5. Nel caso di utenze domestiche non occupate e tenute a disposizione da persone fisiche residenti o da persone giuridiche, il numero degli occupanti, ai fini della determinazione della relativa tariffa, è determinato convenzionalmente in uno, salvo diverso dato indicato in dichiarazione.

6. Le cantine, i box, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva nel Comune di utenze abitative, con applicazione sia della quota fissa che di quella variabile della tariffa. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7. Le utenze domestiche, possedute od occupate da soggetti residenti nel Comune, costituite da cantine, box, autorimesse o locali accessori e pertinenziali di immobili ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione di residenza, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tassa, in

quanto la quota variabile risulta già calcolata ed imputata ai locali di civile abitazione.

8. Nel calcolo della quota fissa per le utenze domestiche relative a box, cantine e depositi di cui al comma precedente, accessori e pertinenziali di immobili ad uso abitativo, utilizzati in modo esclusivo al servizio degli stessi, verrà applicato il coefficiente K_a per un numero di occupanti determinato convenzionalmente in uno.

9. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche prive della qualifica di imprenditori agricoli.

ARTICOLO 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, calcolata tenendo conto dell'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 23, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della specifica deliberazione tariffaria.

ARTICOLO 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e, come riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Sono fatte salve le classificazioni effettuate in precedenza per i singoli contribuenti ai fini dell'applicazione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

2. La categoria tariffaria per ogni attività di utenza non domestica è unica, anche se le superfici asservite all'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

3. La classificazione dell'utenza, all'interno di una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuata sulla base della dichiarazione del contribuente. Il contribuente e l'ufficio competente, al fine di classificare correttamente l'attività economica, devono tenere conto dell'attività effettivamente e concretamente svolta nel territorio comunale, ovvero della nomenclatura di classificazione indicata nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e, come ulteriore elemento di valutazione, soltanto in caso di persistente dubbio sulla base dei precedenti criteri, della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Non assume rilevanza, ai fini della classificazione, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio, qualora l'attività effettivamente espletata rientri tra quelle indicate dal D.P.R. n. 158/1999, o qualora sia riconducibile ad una delle stesse, con riferimento alle categorie 16, 19, e da 22 a 29, riportate dalle tabelle allegate al predetto D.P.R. n. 158/1999.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa stabilita per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 19

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è esclusa dal costo del servizio che deve essere coperto con la Tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 20

TARIFFA GIORNALIERA

1. La Tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed aumentandola del 100% (cento). La tariffa del

tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni nell'anno solare, è dovuta comunque la Tassa sui rifiuti annuale.

3. In mancanza della corrispondente categoria di attività nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per il Canone previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

5. La tariffa giornaliera si applica anche agli assegnatari di posteggio del mercato settimanale, in relazione ai giorni di occupazione convenzionalmente stabiliti in 52 (cinquantadue). Per le occupazioni di cui al presente comma, la tariffa giornaliera è riscossa con le stesse modalità di quella annuale. In caso di cessazione dell'occupazione in corso d'anno, la tariffa dovuta verrà determinata in base al rapporto proporzionale tra le settimane di occupazione rispetto alle 52 settimane previste.

6. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni riferite alle attività economiche di cui al presente Regolamento.

7. Sono esenti dal pagamento della Tassa sui rifiuti giornaliera:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Città Metropolitane, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, di previdenza, di sanità, di educazione, di cultura e di ricerca scientifica;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- c) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative, sportive, culturali e del volontariato;
- d) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, impalcature per edilizia, per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, o parti pericolanti di edifici di durata non superiore a 12 ore continuative;
- e) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze;

- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad esempio, potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;
- g) in caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio;
- h) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali e di partiti politici, liste civiche e movimenti che si svolgono in una giornata.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per la Tassa annuale.

ARTICOLO 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della Tassa, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla Tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla competente Provincia.

ARTICOLO 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso staginale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
- c. abitazioni di cittadini residenti o che hanno trasferito la residenza che si trovano in casa di riposo: riduzione del 50%;
- d. abitazione principale di cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza: riduzione del 66.67%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, della data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ARTICOLO 24

RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Il prelievo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Il prelievo non dovuto, in ogni caso non superiore alla parte variabile misurata della tariffa, viene riconosciuto al produttore applicando ad ogni kg di rifiuto recuperato, il 20% del costo unitario di gestione del rifiuto non domestico nell'anno di riferimento.

4. A seguito della richiesta presentata annualmente dal produttore previa presentazione della documentazione e dell'apposito modulo compilato, entro il mese di aprile dell'anno successivo, si provvederà a scomputare la somma derivante dal calcolo effettuato con le modalità indicate al precedente comma nella prima fatturazione utile.

ARTICOLO 25

**RIDUZIONI PER
INFERIORI LIVELLI
DI PRESTAZIONE DEL
SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

ARTICOLO 26

**(ULTERIORI
RIDUZIONI ED
ESENZIONI)**

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

ARTICOLO 27

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ARTICOLO 28

INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si sostituisce nell'assolvimento della Tassa, con oneri a carico del bilancio comunale, in favore di contribuenti assistiti dal Settore politiche sociali.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo, possono essere oggetto di apposito atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 29

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la Tassa sui rifiuti dovuta, in base alle dichiarazioni presentate ed agli atti di accertamento notificati, inviando ai contribuenti apposito invito di pagamento che riporta indicazioni circa l'importo dovuto per la Tassa sui rifiuti ed il Tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze; in caso di mancata indicazione, si applicano le rate e le scadenze di legge. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 adottata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta del contribuente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

2. Eventuali conguagli o sgravi di anni precedenti o dell'anno in corso potranno essere riscossi o liquidati, anche in un'unica

soluzione, alla prima scadenza utile, anche mediante conguaglio compensativo o secondo le modalità compatibili con l'organizzazione dell'attività di riscossione. Quanto indicato al periodo precedente è da riferirsi anche alle modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni del tributo dovuto in corso d'anno.

3. La Tassa sui rifiuti è versata al Comune tramite modello di versamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite altra modalità eventualmente indicata nella deliberazione di determinazione delle tariffe annuali, ovvero stabilita per legge. L'importo complessivo della Tassa da versare è arrotondato all'euro superiore ovvero inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 (quarantanove) centesimi, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di utilizzo del predetto modello di versamento unificato F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di debenza della Tassa sui rifiuti, apposito atto di sollecito per omesso o insufficiente versamento della Tassa. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricezione, con eventuale addebito delle spese di notificazione e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o insufficiente versamento di cui al successivo Articolo 35, oltre ad interessi di mora, con conseguente riscossione coattiva ed aggravio degli oneri di riscossione.

5. Nel caso di versamenti effettuati attraverso il modello di versamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del Tributo provinciale, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al Comune secondo il disposto dell'articolo 19 medesimo.

6. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, su base annua, sia inferiore ad euro 12,00 (dodici/00), tenuto conto delle regole di arrotondamento. L'importo di cui al punto precedente non costituisce in alcun caso franchigia ed il predetto limite non si applica alla tariffa di cui all'Articolo 20 del presente Regolamento.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI PER LE ANNUALITÀ DI GESTIONE DA PARTE DELL'ENTE GESTORE DEI RIFIUTI

1. In caso di gestione della Tassa affidata all'Ente gestore circa le attività poste in essere da Casalasca Servizi Spa e funzionali all'applicazione della TARI, lo stesso eserciterà tutte le attività indicate nel presente Regolamento, funzionali alla gestione del tributo e non di competenza del Comune, ovvero espressamente riservate allo stesso. In particolare l'Ente gestore provvederà all'accettazione delle dichiarazioni ed all'assistenza dei contribuenti, mediante uno specifico sportello di front-office.

2. All'Ente gestore compete l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti tributari da parte degli utenti, nominando a tal fine un proprio funzionario. Tale attività è comunque sottoposta ad indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Torre de' Picenardi in ogni caso, in qualità di soggetto attivo del prelievo, rimane titolare unico della potestà accertativa.

3. Ferma restando la titolarità in capo al Comune, in qualità di soggetto attivo del prelievo, dei poteri di cui alla Legge n. 147/2013, in particolare articolo 1, commi 693 e 694, l'Ente gestore può effettuare le verifiche e gli accertamenti di cui al successivo Articolo 34, comma 1, lettere da a) ad f).

ARTICOLO 31

DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla Tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettabili a tassazione. I soggetti passivi devono, pertanto, dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la data di inizio, ovvero di variazione o di cessazione del possesso, detenzione od occupazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi od il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche possedute o detenute da soggetti residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico e relative variazioni, in quanto gli stessi dati verranno acquisiti direttamente dall'Anagrafe generale del Comune. In ogni caso, il numero effettivo di occupanti l'immobile deve coincidere con quello rilevante ai fini della determinazione della Tassa dovuta e, nel caso risultasse inferiore,

il soggetto passivo dovrà effettuare una dichiarazione di variazione.

3. In caso di occupazione dell'immobile da parte di nuclei familiari anagrafici distinti e/o da parte di soggetti non residenti, anche in aggiunta al nucleo familiare residente di cui fa parte il soggetto passivo, quest'ultimo, od il coobbligato, ha l'obbligo di dichiarare l'effettivo numero di occupanti ed ogni variazione dello stesso, in quanto rilevante ai fini della determinazione della Tassa.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di soggetti residenti e, nel caso di soggetti non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e/o per i centri commerciali integrati, dal soggetto gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà fra di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati produce effetti anche nei confronti degli altri soggetti obbligati.

6. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree assoggettabili alla Tassa sui rifiuti, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati. Lo stesso termine deve essere osservato in caso di variazione e/o cessazione del possesso o della detenzione di locali e/o aree assoggettate al tributo. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi, o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso ovvero entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. Al fine di emettere i provvedimenti conseguenti all'acquisizione delle dichiarazioni in un tempo ragionevole, gli uffici inviteranno i contribuenti alla presentazione delle dichiarazioni entro il termine di trenta giorni, da indicarsi anche nella relativa modulistica, fatto salvo il diritto alla presentazione entro le scadenze sopra indicate.

7. Ai fini dell'applicazione della Tassa, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, ovvero di cessazione hanno effetto dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, se comunicate entro il termine di cui al precedente comma 6, e conservano efficacia anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari ai fini dell'applicazione della Tassa.

8. Se non comunicate entro il termine di cui al precedente comma 6, gli effetti delle variazioni, ad eccezione della variazione del

numero di occupanti, decorrono dal primo giorno successivo alla data di avvenuta presentazione o recapito della dichiarazione di variazione, se detta variazione comporta un decremento della Tassa dovuta, e dal primo giorno successivo all'effettiva intervenuta variazione, se detta variazione comporta un incremento della Tassa dovuta.

9. La cessazione dell'occupazione o della detenzione nel corso dell'anno comporta per il contribuente il diritto al rimborso od all'abbuono della Tassa relativa alla residua parte dell'anno, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di avvenuta cessazione, se la comunicazione avviene entro i termini di Regolamento.

10. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il diritto al rimborso od all'abbuono della Tassa decorre dal primo giorno successivo a quello di avvenuta presentazione della dichiarazione medesima.

11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di Regolamento, l'obbligazione non si protrae per le annualità successive:

- a) quando il contribuente, che ha prodotto la tardiva dichiarazione di cessazione, dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree oltre alla data dichiarata;
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione, per dichiarazione del soggetto subentrato nel possesso o nella detenzione, o per azione di recupero d'ufficio già effettuata.

12. La dichiarazione originaria, ovvero di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda di famiglia (generalità, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (generalità, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero civico e, se esistente, del numero dell'interno, oltre agli identificativi catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, od in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

13. La dichiarazione originaria, ovvero di variazione o di

cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica o dell'impresa, ovvero dell'ente, dell'istituto, o dell'associazione, il codice fiscale, la partita I.V.A., il codice ATECO dell'attività, la sede legale o principale, l'indirizzo di posta elettronica certificata);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante e/o del responsabile dell'attività (generalità, residenza, codice fiscale);
- c) l'indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero civico e, se esistente, del numero dell'interno, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso dei locali e delle aree e loro partizioni interne, gli identificativi catastali, la categoria di attività ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, od in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

14. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante a pena di nullità, è presentata direttamente agli uffici comunali, ovvero al Gestore in caso di affidamento della gestione come disciplinato al precedente Articolo 30. La stessa può essere inoltre spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., od inviata in via telematica con posta certificata o mediante posta elettronica. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o tramite PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte degli uffici comunali o del Gestore nell'ipotesi di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, ovvero alla data di avvenuta consegna nel caso di invio tramite posta elettronica o PEC.

15. Per quanto sopra, la mancata sottoscrizione della dichiarazione di cessazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, di rilascio di licenze, di autorizzazioni o di concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 32
IMPORTI MINIMI E RIMBORSI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della Tassa qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito alla Tassa complessivamente dovuta nell'anno di competenza e non alle singole rate di versamento.
2. Non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento ed alla riscossione coattiva dei crediti qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad euro 30,00 (trenta/00) con riferimento ad ogni singolo periodo di tassazione, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque (5) anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. L'ufficio competente provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dall'articolo 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
7. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere, in luogo del rimborso e senza computo dei relativi interessi, l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito della Tassa sui rifiuti non dovuta e versata con le somme eventualmente dovute per la medesima Tassa in annualità pregresse e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il Funzionario Responsabile può autorizzare la compensazione dandone comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 33
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile della Tassa sui rifiuti, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla Tassa sui rifiuti.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, inviare richieste secondo modalità e tempi di cui al successivo Articolo 34.

ARTICOLO 34

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi ai fini della corretta applicazione della Tassa sui rifiuti. A tal proposito il Funzionario Responsabile ha facoltà di:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione;
- b) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo delle superfici imponibili;
- d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della Tassa sui rifiuti sia ai conduttori che agli occupanti e/o detentori, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi, anche con eventuale richiesta di comparire;
- e) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, anche in forma massiva ed in esenzione di spese e diritti;
- f) richiedere agli amministratori di condominio ed ai soggetti gestori di servizi comuni, in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà, la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130 del Codice Civile, corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà;
- g) il contribuente od il soggetto destinatario della richiesta è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta stesso. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'Articolo 35, comma 4, del presente Regolamento.
- h) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili alla

Tassa, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Unità Entrate e Catasto procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile;

i) per le predette attività, l'Unità ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi da 179 a 182 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale o di altri dipendenti dell'Ente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui siano state stipulate apposite convenzioni.

j) per accedere agli immobili, il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

k) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Ai fini dell'attività di accertamento in materia di Tassa sui rifiuti, l'Unità Entrate e Catasto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tassa l'80% (ottanta) della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in osservanza del disposto dell'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.

3. Nelle ipotesi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'Unità Entrate e Catasto procede alla notificazione di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, sottoscritto dal Funzionario Responsabile, secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 35.

ARTICOLO 35

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della Tassa sui rifiuti risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata una sanzione pari al 30% (trenta) dell'importo omesso o tardivamente versato, come disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata di cui all'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% (cento) al 200% (duecento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% (cinquanta) al 100% (cento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00);
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Articolo 34, comma 1, lett. a), si applica la sanzione da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, si applica la sanzione da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 200,00 (duecento/00).
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con versamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati al saggio legale annuo. Essi decorrono dalla data di esigibilità del tributo.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini di legge od a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notificazione degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di versamento unificato F24 o tramite altre modalità previste dalle norme vigenti o ritenute idonee dal punto di vista organizzativo.
10. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ad eccezione dell'articolo 5. In nessun caso l'emissione dell'avviso di accertamento è subordinata ad un preventivo invito al contraddittorio con il contribuente.
11. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale.
12. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di legge in materia, tra cui

l'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 36

DILAZIONE IMPORTI ACCERTATI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel caso di notificazione di avvisi di accertamento per importi superiori ad euro 600,00 (seicento/00) per le persone fisiche, ovvero superiori ad euro 6.000,00 (seimila/00) per le persone giuridiche, il contribuente che versa in condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" può presentare una richiesta di rateizzazione al Funzionario Responsabile su modello di autocertificazione predisposto dal Comune di Torre de' Picenardi.

2. Le condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" vengono valutate caso per caso dal Funzionario Responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di accertamento, rapportate al reddito percepito dal contribuente (nucleo familiare per le persone fisiche) nell'anno di tassazione precedente, e della situazione socio-economica alla data di presentazione della dichiarazione, qualora siano sopravvenuti fatti significativi che comportino oggettive difficoltà nell'assolvimento del versamento.

3. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 50° giorno successivo alla data di notificazione dell'avviso di accertamento e dovrà essere accompagnata da idonea garanzia o polizza fideiussoria, appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato, valida per trentotto mesi, qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00).

4. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di dodici rate mensili, ovvero di trentasei rate mensili se l'ammontare dovuto dal contribuente è superiore ad euro 6.000,00 (seimila/00), secondo un piano predisposto dal Funzionario Responsabile e trasmesso al contribuente, comprensivo di interessi legali.

5. In caso di presentazione di ricorso avverso l'avviso di accertamento, nonché in caso di mancato versamento alle scadenze indicate di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e si procede d'ufficio alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni in misura integrale, come indicate nell'atto di accertamento.

6. È fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di approvare un apposito atto d'indirizzo avente ad oggetto i criteri di individuazione delle condizioni di "temporaneo disagio socio-economico", da applicare secondo quanto indicato ai precedenti commi.

ARTICOLO 37
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad euro 30,00 (trenta/00) con riferimento ad ogni singolo periodo di tassazione, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 38
CONTENZIOSO

Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, l'ingiunzione fiscale di pagamento e/o il ruolo coattivo, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 39
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti ai fini dell'applicazione della Tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.

ARTICOLO 40
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente Regolamento si adegua *ex lege* alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

ARTICOLO 41
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti, in quanto applicabili.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 42

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 15^{ter}, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 15^{bis} del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

2. Le norme del presente Regolamento e le norme di legge nello stesso richiamate si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto o che contenga discipline comunque previste nel Regolamento medesimo.

3. È inapplicabile il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19.06.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 50 del 19.06.2015 e n. 37 del 08.04.2016, con riferimento alle annualità di tassazione 2020 e successive, fattane salva l'applicazione per lo svolgimento delle attività connesse ai rapporti giuridici già sorti o che potranno sorgere in relazione all'attività di accertamento, riscossione, anche in forma coattiva, e rimborso delle annualità di tassazione 2019 e precedenti.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE RIFIUTI

COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI
Componenti 1
Componenti 2
Componenti 3
Componenti 4
Componenti 5
Componenti 6 o più

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (ATTIVITÀ ECONOMICHE) CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE RIFIUTI

ATTIVITÀ
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 Cinematografi e Teatri
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi
05 Stabilimenti balneari
06 Esposizioni, autosaloni
07 Alberghi con ristorante
08 Alberghi senza ristorante
09 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie
12 Banche ed Istituti di credito, studi professionali

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli - utenze annuali - utenze giornaliere (ARTICOLO 20 Regolamento)
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività Industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie amburgherie
24 Bar, Caffè, Pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari - utenze annuali - utenze giornaliere (ARTICOLO 20 Regolamento)
30 Discoteche, Night club